



## Convegno promosso e organizzato da:



ordine degli architetti  
pianificatori, paesaggisti  
e conservatori della provincia  
di monza e della brianza

fondazione



ordine degli architetti  
pianificatori, paesaggisti  
e conservatori della provincia  
di monza e della brianza

**Fondazione dell'Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Monza e della Brianza**  
Via B. Zucchi n. 25 – Monza (MB) - Tel. 039-2307447 / Fax. 039-2326095  
e-mail: [fondazione.ordine@ordinearchitetti.mb.it](mailto:fondazione.ordine@ordinearchitetti.mb.it)



### **Co.Me.T.A. Group**

div. del LABORATORIO DI ACUSTICA APPLICATA DI MARIO NOVO

Via Volta n. 19/21 - 21047 SARONNO (VA)

RECAPITO POSTALE: 20812 LIMBIATE - Via 2 Giugno 13

Tel. 02.99054495 - Fax 02.99482199 - WEBSITE: [www.acustica.it](http://www.acustica.it) - E-mail: [acustica@acustica.it](mailto:acustica@acustica.it)



# IL CONTENZIOSO PER VIZI E DIFETTI ACUSTICI DEGLI EDIFICI



**MONZA 22.06.2016**

Via Lario 15 - Ordine Commercialisti di Monza e Brianza



# **LA CONFORMITA' ACUSTICA DEGLI EDIFICI DECRETO 05.12.97, PROSPETTIVA LEGISLATIVA CLASSIFICAZIONE**



**IL DPCM 5/12/1997**  
**REQUISITI ACUSTICI PASSIVI**  
**DEGLI EDIFICI**

***GAZZETTA UFFICIALE N°***  
***297 DEL 22/12/1997***

**QUALI PROBLEMI APPLICATIVI**  
**CHI LO VUOLE E CHI NON LO VUOLE**



# Classificazione degli edifici

## **Tabella A** - CLASSIFICAZIONI DEGLI AMBIENTI ABITATIVI (art. 2)

- categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.



**Tabella B** - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI, DEI LORO COMPONENTI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

Categorie di cui alla Tab. A	Parametri				
	$R_w$ (*)	$D_{2m,nT,w}$	$L_{n,w}$	$L_{ASmax}$	$L_{Aeq}$ (**)
1. D	55	45	58	35	25
2. A, C	50	40	63	35	25
3. E	50	48	58	35	25
4. B, F, G	50	42	55	35	25

(\*) Elementi di separazione tra distinte unità immobiliari

(\*\*) Valori riportati nel testo del decreto

**Servizi a funzionamento continuo** →  $L_{Aeq}$  : impianti di riscaldamento, aerazione, condizionamento

**Servizi a funzionamento discontinuo** →  $L_{ASmax}$ : ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria



# IL DPCM 5/12/1997 NEL CONTESTO DI APPLICAZIONE PER LA P.A.



**DPCM 5/12/1997 SI APPLICA**



**NUOVE COSTRUZIONI**

**RISTRUTTURAZIONI**

**CAMBI DI DESTINAZIONE D'USO**





**DPCM 5/12/1997**

**L'ITER APPLICATIVO IN SEDE LOCALE  
VA ARMONIZZATO CON**



**Art. 6, comma 1, punto e), L. Q. 447/95**

**ADOZIONE DI REGOLAMENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE  
DELLA DISCIPLINA STATALE E REGIONALE**



**DPCM 5/12/1997**

**IL SODDISFACIMENTO DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI**

**NON IMPLICA**

**LA GARANZIA DI CONDIZIONI DI COMFORT ACUSTICO IN  
QUALSIASI SITUAZIONE**

**LE PRESTAZIONI IN OPERA DEGLI ELEMENTI EDILIZI**

**NON SONO DIRETTAMENTE CORRELABILI**

**AI DESCRITTORI DEL DISTURBO INDOTTO ALL'INTERNO DEGLI  
AMBIENTI ABITATIVI**

**E' PIU' CORRETTO RIFERIRE CHE**

**LE PRESTAZIONI IN OPERA DEGLI ELEMENTI EDILIZI**

**NON VENGONO DIRETTAMENTE CORRELATI**

**AI DESCRITTORI DEL DISTURBO INDOTTO ALL'INTERNO DEGLI  
AMBIENTI ABITATIVI**

**DPCM 5/12/1997 e DPCM 14.11.97 IN GENERE  
NON VENGONO CORRELATI**



DPCM 5/12/1997

## ASPETTI CRITICI DI APPLICAZIONE DEL DECRETO

EMANATO OLTRE IL TERMINE PREVISTO DEL 30/9/1996  
ILLEGITTIMITA' DELLA NORMA SUBPRIMARIA

SOMMARIA ESPOSIZIONE DEI CONTENUTI

RIFERIMENTI A NORME TECNICHE SBAGLIATI E SUPERATI

VALORI DI RIFERIMENTO NON SEMPRE CHIARI E UNIVOCI

NON SONO INDICATE SANZIONI

## Indice di valutazione



Le grandezze acustiche di isolamento richieste dal DPCM 5 Dicembre 1997 sono espresse come indice di valutazione.

Con indice di valutazione si intende rappresentare la capacità prestazionale dell'elemento con un singolo numero il cui valore è individuato, per convenzione, alla frequenza di 500 Hz.

Nella realtà la capacità di isolamento acustico dell'elemento varia in funzione della frequenza: di norma l'isolamento è minore alle basse frequenze e maggiore alle alte frequenze.

**Nella realtà la capacità PERCETTIVA del ricettore non è rappresentabile con un indice di valutazione: l'uomo medio percepisce o sente secondo la risposta del proprio orecchio e del proprio corpo**



# LA RISPOSTA E' SEMPRE SOGGETTIVA

DA QUESTO DERIVA IL GIUDIZIO  
CRITICO E NEGATIVO DA PARTE  
DEL RICETTORE PUR IN  
PRESENZA DI RISPETTO DEI  
LIMITI ESPRESSI CON L'INDICE DI  
VALUTAZIONE



## Le norme tecniche di riferimento ??

IL TESTO DEL DECRETO E' INFARCITO DI ERRORI E DI RIFERIMENTI ERRATI.

CON SPIRITO COLLABORATIVO, PER EVITARE IL BLOCCO DELL'APPLICAZIONE DEL DECRETO, I TECNICI COMPETENTI HANNO OPTATO PER  
**UNA SCELTA DI BUON SENSO.**

SI ERA SCELTO DI RIFERIRSI ALLE NORME (UNI EN ISO non solo norma UNI) A REGIME NEL 2000 (data abbastanza vicina alla data di emanazione decreto) PER CUI DERIVAVA LA TABELLA CHE SEGUE

D.P.C.M. 5 dicembre 1997

## NORMATIVE **CORRETTE** A CUI RIFERIRE IL COLLAUDO GRANDEZZE ed INDICI DI RIFERIMENTO



<b>tempo di riverberazione</b>	<b>T</b>	ISO 3382-1975 e successive (UNI EN 20354)
<b>potere fonoisolante apparente di elementi di separazione fra ambienti</b>	<b>R'<sub>w</sub></b>	UNI EN ISO 140-4: 2000 UNI EN ISO 717-1: 2000
<b>isolamento acustico standardizzato di facciata</b>	<b>D<sub>2m,nT,W</sub></b>	UNI EN ISO 140-5:2000 UNI EN ISO 717-1: 2000
<b>livello di rumore di calpestio di solai normalizzato</b>	<b>L<sub>n,W</sub></b>	UNI EN ISO 140-7:2000 UNI EN ISO 717-2: 2000
<b>livello massimo di pressione sonora, ponderata A, con costante di tempo slow</b>	<b>L<sub>ASmax</sub></b>	Riportata nel testo
<b>livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A.</b>	<b>L<sub>Aeq</sub></b>	Riportata nel testo



STATO DELL'ARTE DELLA NORMATIVA TECNICA  
NON IMPLICA RETROAPPLICAZIONE DELLA  
NORMATIVA STESSA

LA NORMATIVA TECNICA NON E' DISPOSIZIONE  
DI LEGGE (APPLICAZIONE OBBLIGATORIA) E  
QUINDI E' SEMPRE AD APPLICAZIONE  
VOLONTARIA SINO AL RECEPIMENTO DELLA  
NORMA STESSA

**LA NORMATIVA TECNICA NON PUO' AVERE  
EFFETTO ED APPLICAZIONE RETROATTIVA**





**E' CONSIGLIABILE CONSERVARE I TESTI DELLE  
NORME VIGENTI (UTILIZZATE)**

- ALLE DATE DI RIFERIMENTO**
- CITE NEI DOCUMENTI (PROGETTI STUDI  
VALUTAZIONI ECC.)**

**ANCHE SE RITIRATE DALL'ENTE NORMATORE  
E' OBBLIGATORIO RIFERIRSI ALLA NORMATIVA  
TECNICA RECEPITA**

**PER L'ORDINAMENTO NAZIONALE NON VALE LA  
DICITURA «E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI»  
SALVO ESPLICITA INDICAZIONE IN CORPO LEGGE**



Le norme tecniche di riferimento ??

**EVIDENTEMENTE  
IL BUON SENSO E' MERCE RARA**

IN SEDE DI ENTE DI NORMAZIONE INTERNAZIONALE, IN FASE DI RIORDINO DELLA NORMATIVA CON DIVERSA NUMERAZIONE ED IDENTIFICAZIONE TRA PROVE DI LABORATORIO E PROVE IN OPERA, L'ENTE INTERNAZIONALE PRIMARIO HA DI FATTO CASSATO DELLE NORME SENZA AVER PROVVEDUTO ALLA LORO SOSTITUZIONE.



# COSI' LA NORMA UNI EN ISO 140-4:

Misure in opera dell'isolamento  
acustico in edifici e di elementi  
di edifici - Parte 1: Isolamento  
acustico aereo

**viene sostituita dalla**

NORMA UNI EN ISO 16238\_1:  
Misure in opera dell'isolamento  
acustico in edifici e di elementi  
di edifici - Parte 1: Isolamento  
acustico aereo



Nel testo della NORMA UNI EN ISO 16238\_1 si legge:

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN ISO 16283-1 (edizione febbraio 2014).

---

La presente norma sostituisce la UNI EN ISO 140-14:2004, UNI EN ISO 140-4:2000, UNI EN ISO 140-5:2000, UNI EN ISO 140-7:2000.

---

**QUELLO NAZIONALE HA DI FATTO CASSATO LE NORME PER LE VERIFICHE DELL'ISOLAMENTO AL CALPESTIO E PER L'ISOLAMENTO DI FACCIATA SENZA AVER PROVVEDUTO ALLA LORO SOSTITUZIONE. SOLO IN UN SECONDO TEMPO VENGONO EMANATE LE NORME UNI 11596 – CALPESTIO E UNI 11572 – FACCIATE.**



BISOGNA ANCORA FAR RICORSO A:

- ORDINAMENTO NAZIONALE
- BUON SENSO

ASSUMENDO A RIFERIMENTO L'ARTICOLATO DELLE NORME CHE

- RISULTANO VIGENTI ALLE DATE DI RIFERIMENTO (ES. DATA DI COSTRUZIONE ECC.)
- CONSENTONO DI ESEGUIRE TUTTE LE VERIFICHE RICHIESTE DAL DECRETO.

CONVIENE ATTENERSI ANCORA ALLA SERIE DELLE NORME UNI EN ISO 140 INTEGRATE DALLA NORMA UNI EN ISO 140-14 CHE FORNISCE ISTRUZIONI SUI CASI PARTICOLARI.

**RESTA OPERATIVA LA TABELLA CHE SEGUE E QUELLA RIFERITA A DATA SUCCESSIVA.**

D.P.C.M. 05 dicembre 1997

## NORMATIVE **CORRETTE** A CUI RIFERIRE IL COLLAUDO GRANDEZZE ed INDICI DI RIFERIMENTO



<b>tempo di riverberazione</b>	<b>T</b>	ISO 3382-1975 e successive (UNI EN 20354)
<b>potere fonoisolante apparente di elementi di separazione fra ambienti</b>	<b>R'<sub>w</sub></b>	UNI EN ISO 140-4: 2000 UNI EN ISO 140-14: 2000 UNI EN ISO 717-1: 2000
<b>isolamento acustico standardizzato di facciata</b>	<b>D<sub>2m,nT,W</sub></b>	UNI EN ISO 140-5:2000 UNI EN ISO 717-1: 2000
<b>livello di rumore di calpestio di solai normalizzato</b>	<b>L<sub>n,W</sub></b>	UNI EN ISO 140-7:2000 UNI EN ISO 140-14: 2000 UNI EN ISO 717-2: 2000
<b>livello massimo di pressione sonora, ponderata A, con costante di tempo slow</b>	<b>L<sub>ASmax</sub></b>	Riportata nel testo
<b>livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A.</b>	<b>L<sub>Aeq</sub></b>	Riportata nel testo

**D.P.C.M. 05 dicembre 1997 – COSTRUZIONI DOPO IL 07.04.2016**

## **NORMATIVE A CUI RIFERIRE IL COLLAUDO**

### **GRANDEZZE ed INDICI DI RIFERIMENTO**



<b>tempo di riverberazione</b>	<b>T</b>	ISO 3382-1975 e successive (UNI EN 20354)
<b>potere fonoisolante apparente di elementi di separazione fra ambienti</b>	<b>R'<sub>w</sub></b>	<b>UNI EN ISO 16238_1</b> <b>UNI EN ISO 717-1: 2013</b>
<b>isolamento acustico standardizzato di facciata</b>	<b>D<sub>2m,nT,W</sub></b>	<b>UNI EN ISO 16238_3</b> <b>UNI EN ISO 717-1: 2013</b>
<b>livello di rumore di calpestio di solai normalizzato</b>	<b>L<sub>n,W</sub></b>	<b>UNI EN ISO 16238_2</b> <b>UNI EN ISO 717-2: 2013</b>
<b>livello massimo di pressione sonora, ponderata A, con costante di tempo slow, NORMALIZZATO T.</b>	<b>L<sub>A,S,max,T</sub></b>	Riportata nel testo OPPURE (UNI EN ISO 10052 – 2010)
<b>livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A, NORMALIZZATO T</b>	<b>L<sub>aeq,T</sub></b>	Riportata nel testo OPPURE (UNI EN ISO 10052 – 2010)



NON SI PUO' E NON SI DEVE FARE  
DIVERSAMENTE DAL MOMENTO CHE, IN  
CASO DI VERTENZA IL QUESITO PUO' ESSERE  
ESPLICITO:

***1 -Verifichi il CTU, con riferimento alla  
dedotta non rispondenza ai requisiti acustici  
degli edifici, il rispetto delle regole dell'arte,  
la cui osservanza è comunque richiesta nella  
edificazione di unità abitative. Assuma a  
riferimento le norme tecniche vigenti al  
momento della edificazione.***





# NELL'OTTICA APPLICATIVA RIPORTATA NEI QUESITI, L'ARTICOLATO DELLE NORME PORTA A CONSIDERARE ANCHE LE NORME IN TEMA DI INCERTEZZA DELLE MISURE

Il principio è che, metrologicamente parlando, non può esistere una misura ed una valutazione, non affetta da incertezza.

E' presupposto tecnico scientifico esporre dati e confronti considerando l'applicazione dell'incertezza di misura al risultato sperimentale ottenuto.



D.P.C.M. 05 dicembre 1997

## NORMATIVE A CUI RIFERIRE IL COLLAUDO

NELL'OTTICA DI UNA CORRETTA  
APPLICAZIONE DEI LIMITI, **ANCHE  
SE NEL DPCM 05.12.97 NON E'  
CONSIDERATA**, NON SI PUO'  
EVITARE DI RIPORTARE LA  
VALUTAZIONE RIFERITA ALLA  
INCERTEZZA DI MISURA.



**NEI RAPPORTI CON LA P.A. IL  
DPCM 05.12.97 E' VIGENTE  
PER TUTTO IL TERRITORIO  
NAZIONALE.... ??**

**SI**

**A PRESCINDERE DALLE  
COMUNITARIE**



## IMPLICAZIONI PUBBLICISTICHE CONNESSE CON DPCM 5/12/1997 Requisiti acustici passivi degli edifici

**E' decreto che, con riferimento all'aspetto del rumore, di fatto, fissa, i requisiti igienici dell'edificio.**

**Ai fini della rispondenza del fabbricato, all'occupazione ed agibilità (abitabilità), il requisito acustico del fabbricato stesso, collocato giustamente nel contesto dei requisiti igienico sanitari, prospetta una condizione inderogabile.**

**Il requisito d'agibilità è presupposto di valore commerciale per l'immobile stesso.**



**QUINDI E' LA DISPOSIZIONE DI RIFERIMENTO (SINO AD  
EMANAZIONE DI UN NUOVO DECRETO)  
NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

**A LIVELLO NAZIONALE →**

**DPCM 05.12.97 IN VIGORE DAL 20.02.1998**

**Oltre a:**


**A LIVELLO LOCALE**

- **DECRETI REGIONALI RECEPIMENTO L.Q. 447/95**
- **REGOLAMENTI D'IGIENE**
- **REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI**
- **REGOLAMENTO ZONIZZAZIONE ACUSTICA**
- **REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE PGT**



Chi esercita l'attività di controllo su ..  
«fermi restando ..... la corretta esecuzione dei lavori a  
regola d'arte che è dichiarata in ogni caso da un  
tecnico abilitato a prescindere dalle Leggi  
Comunitarie». ?

Poiché il DPCM 5/12/1997 ( e regolamenti locali) rientra nelle norme amministrative che riguardano il rapporto tra cittadino e la pubblica amministrazione



**COMUNE**

IN RELAZIONE ALLA MODULISTICA IN USO PRESSO IL COMUNE DI  
COMPETENZA SI DEVONO VERIFICARE I CONTENUTI DELLE  
DICHIARAZIONI E LE IMPLICAZIONI DEL CASO



## REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI

Il sottoscritto ..... libero professionista iscritto all'Albo ..... della Provincia ..... al n° ..... con studio professionale in ..... Via ..... n. ...., in qualità di Progettista e Direttore dei Lavori di ..... del fabbricato sito in ..... di proprietà ....., con la presente

### **D I C H I A R A**

- di conoscere il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio di Voghera e la classificazione acustica dell'area in cui si trova l'edificio, classe ..... : .....
- di aver adottato le misure necessarie per garantire il rispetto della Legge Quadro n° 447/95, dei suoi Decreti e regolamenti;
- che i livelli sonori immessi dalle sorgenti già presenti, quali ad esempio le infrastrutture di trasporto, in corrispondenza della facciata, ad ogni quota, non supereranno i limiti di zona previsti per l'area nella quale si trova l'edificio;
- che le caratteristiche acustiche degli elementi edilizi e degli impianti saranno non inferiori a quelle indicate per la Categoria nella quale rientra l'edificio oggetto di concessione;
- che le eventuali emissioni da propri Impianti non supereranno i limiti di zona e rispetteranno il criterio differenziale in corrispondenza dei ricettori circostanti.



# ATTENZIONE AI COMUNI CON LIMITI PIU RESTRITTIVI



Settore Pianificazione del Territorio  
REGOLAMENTO EDILIZIO

## Articolo 6.7 - Isolamento acustico

Per gli edifici nuovi, in relazione ai requisiti acustici definiti nel DPCM 5.12.97 (o successive modifiche), per quanto riguarda i rumori esterni e i rumori provenienti da altre unità abitative, è prescritta l'adozione di soluzioni migliorative, che si ottengono garantendo limiti superiori del 5% rispetto ai valori di isolamento prescritti dal sopraccitato decreto. Per quanto riguarda i rumori di calpestio e da impianti, soluzioni migliorative si ottengono garantendo livelli di rumore inferiori del 5% rispetto ai valori prescritti dal decreto.

**5% = GUADAGNO MINIMO O RISULTATO DIFFICILE DA OTTENERE ??**





## I LIMITI, NEL CASO DELLE ABITAZIONI, DIVENTANO PERTANTO:

Categorie <b>A</b> - edifici adibiti a residenza o assimilabili		
Parametri	LIMITI DPCM 5/12/97	LIMITI COMUNE DI BRESCO di cui all'art.6.7 del R.E. (LIMITI DPCM+5%)
$R_w$	50	52.5 -> 53
$D_{2m,nT,w}$	40	42
$L_{n,w}$	63	60
$L_{ASmax}$	35	33
$L_{Aeq}$	25	24

**IN OGNI CASO QUESTI SONO:**

- I LIMITI DA RISPETTARE IN QUEL COMUNE
- SONO I LIMITI, SINO A CHE QUEL COMUNE NON NE ADOTTERA' ALTRI



**NEI RAPPORTI CON QUELLA P.A.  
IL DPCM 05.12.97 + 5%  
E' VIGENTE  
PER TUTTO IL TERRITORIO  
COMUNALE.... ??**

**SI**

**A PRESCINDERE DALLE  
COMUNITARIE**



PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE ....  
APPARE EVIDENTE CHE IL DPCM 05.12.97  
E' VIGENTE ALMENO NEI RAPPORTI CON  
LA P.A.

**DI CERTO E' VIGENTE NEI COMUNI CHE LO  
HANNO RECEPITO NEI DOCUMENTI DI  
GOVERNO DEL TERRITORIO**



## LE IMPLICAZIONI CON LA P.A.

L'edificio o unità immobiliare deve rispondere a tutti i valori limite riportati nella disposizione assunta a riferimento:

**CON RIFERIMENTO AI RAPPORTI CON LA P.A.**

l'unità immobiliare va quindi considerata  
**come unità emittente**

**e**

**contemporaneamente come unità ricevente.**



**I lavori di “messa a requisito” possono investire le partizioni e gli impianti delle unità abitative vicine (magari in capo a soggetti non interessati alla vertenza), costituendo di fatto attività d’intervento non realizzabile.**

Emergono gli aspetti legati alle dichiarazioni rese

- nei confronti della P.A.**
- dalla P.A. stessa.**



Infatti il contenzioso potrebbe allargarsi con riferimento alle responsabilità che i soggetti firmatari rispettivamente si assumono:

- nel momento in cui si inoltra “domanda” di certificato di abitabilità delle opere eseguite, dichiarando che *“le opere realizzate rispondono ai requisiti di sicurezza ed **igienico-sanitari**”*,
- *nel momento della concessione edilizia in cui il Sindaco riferisce, tra l’altro, visti i regolamenti comunali di edilizia e di igiene,*
- **nel momento della verifica da parte dell’ente preposto ai controlli il quale “referta” che “il fabbricato ispezionato in data odierna ..... è stato trovato conforme alle prescrizioni del Regolamento Comunale di Igiene e delle Leggi vigenti in materia”. E sulla base di questo la P.A. competente assentisce all’agibilità.**



E' pacifico ed inconfutabile che **i requisiti acustici passivi degli edifici**, essendo destinati alla tutela del cittadino dall'inquinamento acustico, **rappresentano un requisito d'igiene dell'immobile** (al pari degli altri requisiti quali rapporti aero illuminanti, altezze minime dei locali ecc.) e quindi vanno considerati in ogni loro implicazione e per le dichiarazioni ad essi legate vanno considerate le conseguenze (dichiarazione infedele, falso ideologico, inefficacia della certificazione amministrativa ecc.).

**Si potrebbe pensare che l'assenso dell'agibilità, costituisca il termine dell'iter autorizzatorio, ma non è proprio sempre così.**

**Esempio [b\)](#)**



## Chi fa tutto questo?

Art. 2, comma 6 – LQ 447/95

Figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme (.....) svolgere le attività di controllo.

**AI FINI DELLA DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE E DELLA DICHIARAZIONE A «REGOLA D'ARTE»**

### **IL TECNICO ABILITATO**

**POTRA' OPERARE AUTONOMAMENTE OVE RITENGA DI AVERE LA COMPETENZA IN TEMA DI ACUSTICA AMBIENTALE FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI VIGENTI IN AMBITO COMUNALE**

**IL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE SI OCCUPERA' CERTAMENTE DELLA VERIFICA IN OPERA**





# QUALI PROSPETTIVE DI RIORDINO DELLA MATERIA



**LA DELEGA AL GOVERNO  
PER IL RIORDINO DELLA  
MATERIA SULL'INQUINAMENTO  
ACUSTICO RIPORTA SEMPRE IL  
RICHIAMO ALLE DISPOSIZIONI  
COMUNITARIE**

**NELLA DELEGA E' PREVISTA  
L'EMANAZIONE DI D.LEGS.  
ANCHE IN TEMA DI «REQUISITI»**



LEGGE 30 ottobre 2014, n. 161.

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis.**

**IL GOVERNO COSA STA FACENDO ?  
→ PROROGA  
I TERMINI DELLA DELEGA**



CON

**LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221**

**Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.**

**(GU n.13 del 18-1-2016)**

**LA DELEGA VIENE PROROGATA DI  
ULTERIORI 6 MESI**



Riferimento al: 02-02-2016

Art. 76

Proroga del termine per l'esercizio della  
delega in materia di inquinamento  
acustico

1. All'articolo 19, comma 1, della legge 30 ottobre 2014, n. 161, le parole: «entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro mesi».



## VECCHIA SCADENZA

25/11/2014 entrata in vigore

---> 18 mesi ---> 18/05/2016

## NUOVA SCADENZA

25/11/2014 entrata in vigore

---> 24 mesi ---> 14/11/2016



**NEL FRATTEMPO RESTA  
IN VIGORE  
IL DPCM 05.12.97  
SULLA BASE DEL QUALE  
SI REGOLANO ANCHE LE  
PRODUZIONI  
DOCUMENTALI RELATIVE  
ALLE PRATICHE EDILIZIE**



# UNO SGUARDO AL FUTURO (CON USO DI SFERA DI CRISTALLO)





## TITOLO PROVVISORIO DEL FUTURO D. LGS.

“Disposizioni in materia di classificazione dei requisiti acustici degli edifici in attuazione della delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico di cui all’articolo 19, comma 2, lettera g) della legge 30 ottobre 2014, n. 161”

**CIRCOLANO SVARIATE VERSIONI DELLA BOZZA DEL D.LGS  
E’ QUINDI DIFFICILE DARE DELLE INDICAZIONI CON SUFFICIENTE  
PUNTUALITA’**



## SCHEMA DEL FUTURO DECRETO PUNTI SALIENTI

- **E' INTRODotta LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DI U.I. E EDIFICI ( NORME UNI 11367/2010 E UNI 11444/2012)**
  - **LA CLASSIFICAZIONE E' ATTRIBUITA A SEGUITO DI VERIFICHE IN OPERA SVOLTE DA TCAA**
  - **OBBLIGO DI INDICAZIONE ESPLICITA DELLA CLASSE ACUSTICA DELLA U.I. NEGLI ATTI DI COMPRAVENDITA**
- IN CASO DI ASSENZA DI VERIFICHE IN OPERA SI ASSEGNA LA CATEGORIA N. C.**



SCHEMA DEL FUTURO DECRETO - PUNTI SALIENTI

**E' INTRODotta LA CLASSE ACUSTICA DI RIFERIMENTO MINIMO PER LE PARTIZIONI E DELLE FACCIATE IN FUNZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELLA ZONA**

**LA CLASSE ACUSTICA DI RIFERIMENTO MINIMO VA RIFERITA AL PERIODO DI FABBRICAZIONE**

**IL PROGETTO ACUSTICO DEVE ESSERE DIMENSIONATO IN MODO DA PERSEGUIRE IL RAGGIUNGIMENTO DELLA CLASSE III**

**IN CASO DI ASSENZA DI PROGETTO ACUSTICO NON PUO' ESSERE RILASCIATO IL PERMESSO DI COSTRUIRE**



**SCHEMA DEL FUTURO DECRETO - PUNTI SALIENTI**

**IL TECNICO ABILITATO CERTIFICA LA  
CONFORMITA' DELLE SCELTE COSTRUTTIVE  
ALLA CLASSE ATTESA DELL'OPERA IN FASE DI  
RICHIESTA DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DI  
AGIBILITA'**

**OBBLIGO DEI COMUNI DI:**

- ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI COMUNALI  
IN CASO DI MANCATO ADEGUAMENTO LE  
DISPOSIZIONI SI APPLICANO IN OGNI CASO**
- RICHIEDERE LA RELAZIONE DI PREVISIONE  
ACUSTICA ALL'ATTO DELLA RICHIESTA DI TITOLO  
ABITATIVO – AGGIORNAMENTI SU VARIANTI**
- AGIBILITA' CON RIFERIMENTO A PROGETTO E  
CLASSE RIFERITA AI SINGOLI REQUISITI**

**PER INTERVENTI SPECIALI OBBLIGO DI NON  
PEGGIORAMENTO DEL PREESISTENTE CON  
ADEGUATA MOTIVAZIONE**

## LA PROSPETTIVA LEGISLATIVA



**ART 11 - IN CASO DI INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI CUI AL PRESENTE DECRETO SI APPLICA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA EURO 2.000 A EURO 50.000**

**INOSSERVANZA ?? =**

- NON PRODUZIONE DI DOCUMENTAZIONE**
- NON RAGGIUNGIMENTO DELLA CLASSE ATTESA**
- DANNO PER L'ACQUIRENTE ????**

**SIAMO ALL'INIZIO E GIA' COMINCIANO I DUBBI**



LA PROSPETTIVA LEGISLATIVA

NORMA UNI 11367/2010

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA  
DELLE UNITA' IMMOBILIARI

**AL MOMENTO E' NORMA AD  
APPLICAZIONE VOLONTARIA**



# Classificazione acustica

Le classi acustiche sono definite per unità immobiliari a destinazione d'uso:

- Residenze;
- Uffici;
- Ricettiva (alberghi, pensioni e simili);
- Attività ricreative;
- Attività di culto,
- Attività commerciali.

Ospedali, cliniche, case di cura e scuole a tutti i livelli non sono soggetti a classificazione

Nell'Appendice A la norma fornisce alcuni valori indicativi di isolamento (Prestazioni "di base" e "superiori")




# Classificazione acustica

<b>CLASSE</b>	Indice del potere fonoisolante apparente <b>R'<sub>w</sub></b>	Indice dell'isolamento acustico delle facciate <b>D<sub>2mnTw</sub></b>	Indice del livello di rumore da calpestio dei solai <b>L'<sub>nw</sub></b>	Liv. max di rumore impianti a funzionamento discontinuo <b>L<sub>id</sub></b>	Liv. max di rumore impianti a funzionamento continuo <b>L<sub>ic</sub></b>
<b>I</b>	<b>≥ 56</b>	<b>≥ 43</b>	<b>≤ 53</b>	<b>≤ 30</b>	<b>≤ 25</b>
<b>II</b>	<b>≥ 53</b>	<b>≥ 40</b>	<b>≤ 58</b>	<b>≤ 33</b>	<b>≤ 28</b>
<b>III</b>	<b>≥ 50</b>	<b>≥ 37</b>	<b>≤ 63</b>	<b>≤ 37</b>	<b>≤ 32</b>
<b>IV</b>	<b>≥ 45</b>	<b>≥ 32</b>	<b>≤ 68</b>	<b>≤ 42</b>	<b>≤ 37</b>

Se caratteristiche peggiori rispetto a classe IV, allora requisito non classificabile (NC)





Classe acustica	Prestazioni acustiche attese
I	molto buone
II	buone
III	di base
IV	modeste



# Appendice L: correlazione tra classi e “benessere”

**R'w, L'nw, Impianti**

Classe acustica	Prestazioni acustiche attese
I	molto buone
II	buone
III	di base
IV	modeste

**D,2m,n,Tw**

Tipologia area	Classe acustica di isolamento acustico di facciata ( $D_{2m,nT,w}$ )			
	IV	III	II	I
aree molto silenziose	di base	buono	molto buono	molto buono
aree silenziose	modeste	di base	buono	molto buono
aree rumorose	modeste	modeste	di base	buono
aree molto rumorose	modeste	modeste	modeste	di base

...da Norma a Legge?



# Classificazione acustica

La classificazione si basa su **misure in opera**

Sono esclusi dai rilievi gli ambienti accessori o di servizio (corridoi, scale interne, depositi, **servizi igienici**)

Le misure devono essere eseguite seguendo **tutte** le indicazioni delle norme di riferimento (UNI EN ISO 140 o successivi aggiornamenti)

- Numero di punti di misura
- **Distanze minime dalle pareti e tra i microfoni,**
- Ecc.



# Classificazione acustica - Procedura

Analizzare l'unità immobiliare, individuare **tutti** gli elementi tecnici misurabili (pareti, solai, facciate, impianti) ed eseguire i rilievi



$R'w$  pareti

$R'w$  solai (sopra e sotto)



# Classificazione acustica - Procedura

Analizzare l'unità immobiliare, individuare **tutti** gli elementi tecnici misurabili (pareti, solai, facciate, impianti) ed eseguire i rilievi



**D2mnTw facciate**



# Classificazione acustica - Procedura

Analizzare l'unità immobiliare, individuare **tutti** gli elementi tecnici misurabili (pareti, solai, facciate, impianti) ed eseguire i rilievi



**L'nw solai (solo sopra)**



# Classificazione acustica - Procedura

Analizzare l'unità immobiliare, individuare **tutti** gli elementi tecnici misurabili (pareti, solai, facciate, impianti) ed eseguire i rilievi



**Lic Rumore impianti da  
altre Unità Immobiliari**



# Classificazione acustica - Procedura

Analizzare l'unità immobiliare, individuare **tutti** gli elementi tecnici misurabili (pareti, solai, facciate, impianti) ed eseguire i rilievi



**Lid Rumore impianti da  
altre Unità Immobiliari**





# Classificazione acustica - Procedura

Correggere i valori misurati con l'incertezza di misura e ricavare il  
**valore utile**

**Valore utile = Valore misurato + Incertezza di misura**

	$R'_w$	$D_{2mnTw}$	$L'_{nw}$	$L_{ic}$	$L_{id}$
Incertezza	-1	-1	+1	+1,1	+2,4

**Esempio:**

Se misuro in opera  $R'_w = 50$  dB il valore utile è:  $50 - 1 = 49$  dB



# Classificazione acustica – Procedura

Dai “valori utili” ricavare per ogni descrittore il “**valore medio**” arrotondato alla prima cifra decimale.

$$D_{2mnTwmmedio} = -10 \log \left( \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n 10^{\frac{-D_{2mnTwi}}{10}} \right)$$

$$L'_{nwmedio} = 10 \log \left( \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n 10^{\frac{L_i}{10}} \right)$$

<b>D2mnTw</b>		
<b>Facciata</b>	<b>D2mnTw</b>	<b>Valore utile</b>
Soggiorno	38	37
Camera da letto	35	34
	Media	35.2

<b>L'nw</b>		
<b>Solaio</b>	<b>L'nw</b>	<b>Valore utile</b>
Soggiorno	62	63
Camera da letto	58	59
	Media	61.4



# Classificazione acustica – Procedura

Dai “valori medi” si ricava la classe acustica di ogni requisito

Se un requisito non è pertinente si indica con NP

	$R'_w$	$D_{2mnTw}$	$L'_{nw}$	$L_{ic}$	$L_{id}$
Classe	III	II	IV	III	III



# Classificazione acustica – Procedura

Dalle singole classi acustiche si ricava la **classe acustica globale**:

	R' <sub>w</sub>	D <sub>2mnTw</sub>	L' <sub>nw</sub>	L <sub>ic</sub>	L <sub>id</sub>
Classe	III	II	IV	III	III



Coeff.	3	2	4	3	3
--------	---	---	---	---	---



Media aritmetica (**arrotondata all'intero più vicino**)

$$(3+2+4+3+3)/5 = 15/5 = 3$$



**Classe III**



# Classificazione acustica – Procedura

Dalle singole classi acustiche si ricava la **classe acustica globale**:

	R' <sub>w</sub>	D <sub>2mnTw</sub>	L' <sub>nw</sub>	L <sub>ic</sub>	L <sub>id</sub>
Classe	IV	II	IV	III	III

Coeff.	4	2	4	3	3
--------	---	---	---	---	---

Media aritmetica (**arrotondata all'intero più vicino**)  
 $(4+2+4+3+3)/5 = 16/5 = 3,2$

**Classe III**



# Classificazione acustica – Procedura

L'attestato di certificazione deve riportare la classe globale **e le classi dei singoli descrittori**

Unità immobiliare UI00					
	$R'_w$	$D_{2mnTw}$	$L'_{nw}$	$L_{ic}$	$L_{id}$
<b>Classe III</b>	<b>IV</b>	<b>II</b>	<b>IV</b>	<b>III</b>	<b>III</b>



# Classificazione acustica

CLASSE	$R'_w$	$D_{2mnTw}$	$L'_{nw}$	$L_{id}$	$L_{ic}$
<b>I</b>	$\geq 56$	$\geq 43$	$\leq 53$	$\leq 30$	$\leq 25$
<b>II</b>	$\geq 53$	$\geq 40$	$\leq 58$	$\leq 33$	$\leq 28$
<b>III</b>	$\geq 50$	$\geq 37$	$\leq 63$	$\leq 37$	$\leq 32$
<b>IV</b>	$\geq 45$	$\geq 32$	$\leq 68$	$\leq 42$	$\leq 37$

**Classi norma tecnica     $\neq$     Limiti DPCM 5-12-1997**



# Classificazione acustica

## Appendici:

- Appendice A: Valori per ospedali e scuole
- Appendice B: Isolamento acustico tra UI e vani scala
- Appendice C: Valutazione del tempo di riverberazione (T60)
- Appendice D: Valutazione rumore impianti
- Appendice E: Criteri per la misura dell'isolamento utilizzando DnT
- Appendice F: Incertezza di misura
- Appendice G: Campionamento degli elementi tecnici
- Appendice H: Elaborazione dei dati derivanti da campionamento
- Appendice I: Esempi
- Appendice L: Relazione tra classificazione e benessere





# Classificazione acustica – pro

Aspetti positivi:

1. Corretti i molti errori del DPCM 5-12-1997

2. OBBLIGATORIETA' DEL PROGETTO ACUSTICO

3. CLASSIFICAZIONE DELL'IMMOBILE EFFETTUATA SULLA  
BASE DI VERIFICHE IN OPERA ESEGUITE DA TCAA

4. INTRODUZIONE DELL'INCERTEZZA DI MISURA

5. CLASSIFICAZIONE DELLE UNITA' IMMOBILIARI A PARTIRE  
DALLE PRESTAZIONI DI OGNI SINGOLO COMPONENTE



# Classificazione acustica - pro

## Responsabilità del TCAA

Quante misure eseguire?

È responsabilità del tecnico [...] applicare correttamente e integralmente la presente norma.

Nel caso in cui si ritenga di dover **derogare rispetto a qualche specifico punto della procedura** [...] deve essere chiaramente esplicitato l'oggetto di tale difformità e le ragioni della scelta.



## Misure solo negli ambienti critici

Va a favore della individuazione ma può limitare la ricerca di comfort acustico

# Classificazione acustica - contro



## NUMERO DELLE MISURE E MODALITA' DI CALCOLO

Necessità di molti rilievi a **cantiere concluso e "vuoto"...**

### ACUSTICAMENTE TESTABILE

Limita le verifiche su ambienti critici

### ESCLUSIONE DI DETERMINATI LOCALI (ES. LOCALI DEI SERVIZI)

- LA MEDIA DELLE PRESTAZIONI DELLE SINGOLE PARTIZIONI
- LA PROCEDURA DI ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE
- LA «CLASSE GLOBALE» NON PENALIZZA IN MODO ADEGUATO LE PRESTAZIONI «PEGGIORI»



**COSTITUIRANNO UN GROSSO LIMITE  
SULL'ACCOGLIMENTO ED ALLA APPLICAZIONE IN SEDE  
DI VERTENZA CIVILE DELLA NOVELLA LEGISLATIVA**





# **LE OPERAZIONI PERITALI IN CORSO DI CAUSA LE COMUNITARIE ACCERTAMENTI E VALUTAZIONI DEGLI ATTI**



# IL PUNTO CONTROVERSO IN SEDE DI VERTENZA CIVILE

NEI RAPPORTI TRA PRIVATI IL  
DPCM 05.12.97 E' VIGENTE  
PER TUTTO IL TERRITORIO  
NAZIONALE.... ??



## MINISTERO DELL'AMBIENTE

### SERVIZIO INQUINAMENTO ATMOSFERICO E RISCHI INDUSTRIALI

Risposta n° 1886/2001/SIAR DEL 26.06.2001

**Oggetto: Richiesta di parere sull'applicabilità del D.P.C.M. 05/97 “Requisiti acustici passivi degli edifici”.**

Con riferimento ai quesiti posti da codesta Associazione con nota del 24.1.01, relativamente all'applicabilità del D.P.C.M. in oggetto, si precisa quanto segue:

- in caso di contenzioso tra privati, la data di decorrenza per il rispetto dei valori indicati nel decreto è quella della sua entrata in vigore, vale a dire 60 giorni a partire dal 5.12.1997; **(NO → 20.02.98)**
- per l'obbligo del rispetto dei valori limite indicati nella norma può essere presa a riferimento come data determinante quella del rilascio della concessione edilizia o, in assenza di questa, di altra autorizzazione prevista per la realizzazione delle opere;
- relativamente agli impianti, ci si può senz'altro riferire alla data di installazione degli stessi.

Il Direttore Generale  
Giovanni Silvestrini



# I RIPENSAMENTI DEL LEGISLATORE





14-7-2009

Supplemento ordinario n. 110/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 161

---

## LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

---

LEGGE 7 luglio 2009, n. 88.

**Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:



# INOLTRE

25-6-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 146

## Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'importazione parallela del  
medicinale «Minesse 84» (10A07764) ..... Pag. 91

Autorizzazione all'importazione parallela del  
medicinale «Isovorin» (10A07763)..... Pag. 91

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione  
in commercio del medicinale «Erasione

## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 138/L

LEGGE 4 giugno 2010, n. 96.

**Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti  
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge  
comunitaria 2009. (10G0119)**



# LA COMUNITARIA 2008 + 2009

Art. 11 della Legge Comunitaria 2008 del 07.07.2009 n° 88 con le modifiche introdotte dalla Legge Comunitaria 2009 all'art 15.

IL  
PRET  
ESTO  
PER  
SOSP  
ENDE  
RE

§ 5 - *In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, l'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si interpreta nel senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte asseverata da un tecnico abilitato».*



- NEI RAPPORTI TRA PRIVATI:**
- **SI APPLICA O NON SI APPLICA  
IL DPCM 05.12.97?**
  - **DA QUALE DATA E FINO A  
QUALE DATA ?**

**E' PUNTO CONTROVERSO**

**MA SOLO FINO AD UN CERTO PUNTO**



# SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE

103/2013

DEL 25.05.2013



**DAL**

**29 MAGGIO 2013**

**E' PACIFICO CHE I DISPOSTI DELLE LEGGI  
COMUNITARIE VANNO RICONSIDERATI  
APRENDO UNA NUOVA VALIDITA'  
APPLICATIVA IN TERMINI TEMPORALI**



**PER QUESTI MOTIVI**

## **LA CORTE COSTITUZIONALE**

**dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera c), della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Legge comunitaria 2009), sostitutivo dell'art. 11, comma 5, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Legge comunitaria 2008).**

**Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2013.**

**Deposito del 29/05/2013 Pubblicazione in G. U.**



LA CORTE COSTITUZIONALE,  
CON SENTENZA N° 103/2013  
HA DICHIARATO ILLEGITTIMO IL CONTENUTO  
DELL'ART. 15 COMMA 1,  
LETT. C, DELLA L.4 GIUGNO 2010 N.96 (COMUNITARIA 2009)

INTERPRETAZIONE - INNOVAZIONE

L'INTERPRETAZIONE NELLA REALTA' E'  
INNOVAZIONE LEGISLATIVA

INTRODUCE DI FATTO EFFETTO RETROATTIVO  
NON CONSENTITO IN QUESTA TIPOLOGIA DI  
MATERIA



## LA CORTE COSTITUZIONALE, CON SENTENZA N° 103/2013

LA NORMA IMPUGNATA (art. 15 Comunitaria 2009) E' FORMULATA QUALE NORMA INTERPRETATIVA AD EFFETTO RETROATTIVO DELL'ART. 3, COMMA 1, LETTERA e) DELLA LEGGE 447/95 CHE ATTIENE ALL'ATTRIBUZIONE DELLA COMPETENZA STATALE NELLA MATERIA (DETERMINAZIONE DEI RAP) CHE NON RIGUARDA I RAPPORTI TRA PRIVATI

**PERCHE' LA CORTE NON HA FATTO CHIAREZZA DEFINITIVA ANCHE SULLA APPLICAZIONE DELLA COMUNITARIA 2008?**

**PERCHE' IL QUESITO DI COSTITUZIONALITA' ERA RIFERITO SOLO A ART. 15 DELLA COMUNITARIA 2009**





# RIASSUMENDO COME ANDREBBE LETTO IL COMBINATO DISPOSTO?? :

## CANCELLANDO SOLO L'ART 15 COMMA 1 LETTERA C DELLA LEGGE 04 GIUGNO 2010 N° 96

L'articolo di riferimento è Art. 11 della Legge Comunitaria **2008 del 07.07.2009 n° 88** con evidenziate in rosso le modifiche introdotte dalla Legge Comunitaria **2009 all'art 15 PER I RESTANTI COMMI.**

Art. 11 (Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico)

SEGUE



2 . I decreti di cui al comma 1 sono adottati anche nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino, coordinamento e revisione delle disposizioni vigenti, con particolare riferimento all'armonizzazione delle previsioni contenute nella legge 26 ottobre 1995, n. 447, con quelle recate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nel rispetto della normativa comunitaria in materia;

b) definizione dei criteri per la progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti nonché determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici nel rispetto dell'impianto normativo comunitario in materia di inquinamento acustico, con particolare riferimento alla direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002.

SEGUE



4. Contestualmente all'attuazione della delega di cui al comma 1 ed entro lo stesso termine il Governo provvede all'adozione di tutti gli atti di sua competenza previsti dalla legislazione vigente e al loro coordinamento e aggiornamento, anche alla luce di quanto disposto dagli emanandi decreti legislativi di cui al comma 1.

**5. In attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.**

**n.d.r.: Entrata in vigore = 29.07.2009**



**RIVIVE E RIMANE IN VIGORE IL TESTO ORIGINARIO  
DELL'ART. 11, COMMA 5, DELLA L. 7 LUGLIO 2009 N. 88  
(COMUNITARIA 2008)**

**SORTI**

**RAPPORTI**

**ALLOGGI**



**SORTI = ALLOGGI (CONSULTA)**

**APPLICABILITA'**

**DPCM 5/12/1997**

**Dal 20/2/1998 al 29/7/2009**

**DOPO TALE DATA IL DPCM 5/12/1997 NON TROVEREBBE  
PIÙ APPLICAZIONE NEI RAPPORTI TRA PRIVATI**

**FAREBBE TESTO LA DATA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE**

**(fatto salvo LA VIGENZA NEI RAPPORTO CON LA P. A.)**



## **SORTI = RAPPORTI (ORIENTAMENTO GIUDICI)**

**APPLICABILITA'**

**DPCM 5/12/1997**

**Dal 20/2/1998 al 29/7/2009**

**DOPO TALE DATA IL DPCM 5/12/1997 NON TROVEREBBE  
PIÙ APPLICAZIONE NEI RAPPORTI TRA PRIVATI**

**FAREBBE TESTO LA DATA DEL PRELIMINARE**

**(fatto salvo LA VIGENZA NEI RAPPORTO CON LA P. A.)**



n.d.r.: Comunitaria 2008 / 88 del 07.07. 2009 in GU  
161 del 14.07.2009

Entrata in vigore = **29.07.2009**

....rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di  
alloggi sorti successivamente alla data di entrata in  
vigore della presente legge

**SI POTREBBE PENSARE CHE:**

- **SINO ALLA DATA DEL 29.07.2009, IL DPCM  
05.12.97 SI APPLICA AI RAPPORTI DI  
COMPRAVENDITA**

- **DAL 29.07.2009 IL DPCM NON SI APPLICA AI  
RAPPORTI DI COMPRAVENDITA.**

**MA LA COMUNITARIA CON RIFERIMENTO AI  
RAPPORTI TRA PRIVATI  
E' SCADUTA IL 14.07.2010**



**L'ATTUALE DELEGA AL GOVERNO PER IL  
RIORDINO DELLA MATERIA  
SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO RIAPRE I  
TERMINI DI APPLICAZIONE DELLA  
SOSPENSIONE APPLICATIVA INDOTTA  
DALLA VIGENTE COMUNITARIA ???**

**NUOVA SCADENZA**

25/11/2014 entrata in vigore della delega

---> 24 mesi ---> 14/11/2016





I GIUDICI NEL FRATTEMPO COSA  
DOVREBBERO FARE ????

PROROGARE I TERMINI NELLA  
EMANAZIONE DELLE SENTENZE  
PER RENDERLE ADEGUATE ALLA  
LEGISLAZIONE VIGENTE ???



QUALE LEGISLAZIONE VIGENTE?  
- QUELLA VIGENTE AL MOMENTO  
DELL'INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO ??

O

- QUELLA CHE NEL FRATTEMPO SI E'  
FORMATA ??

POTREMMO AVERE UNA NUOVA  
SITUAZIONE DI RETROATTIVITA'



ANCHE SE:

- LA **DELEGA AL GOVERNO**

PER IL RIORDINO DELLA MATERIA  
SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO  
RIPORTA IL RICHIAMO ALLE  
DISPOSIZIONI COMUNITARIE

- NELLA DELEGA E' PREVISTA  
L'EMANAZIONE DI D. LEGS. IN  
TEMA DI

**«REQUISITI O CLASSIFICAZIONE»**



NEL FRATTEMPO  
RESTA IN VIGORE  
IL DPCM 05.12.97  
SULLA BASE DEL QUALE  
- SI REGOLANO I  
RAPPORTI CON LA P.A.  
- SI DECIDONO LE  
VERTENZE NEI  
RAPPORTI TRA PRIVATI



LE SENTENZE FORMATESI SINO ALLA FINE  
DEL 2015

RITENGONO APPLICABILE IL  
DPCM 05.12.97

QUALE REQUISITO MINIMO AI FINI DELLA  
VALUTAZIONE DELLA REGOLA DELL'ARTE

STABILISCONO CHE:

- IL DPCM 05.12.97 SI APPLICA
- CHE LA CARENZA SUL REQUISITO  
COSTITUISCE VIZIO PIU' O MENO GRAVE
- NORMALMENTE RICONOSCONO UN MINOR  
VALORE

GLI ESITI DELLE VERTENZE



**CONTENZIOSI TRA PRIVATI**  
**ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE**

**80\* SENTENZE (DAL 1999 AL 2015)**

**\* SENTENZE GIUNTE ALLA NS. OSSERVAZIONE DAL 1999 A FINE 2015**

**SI CONSIDERI CHE CIRCA IL 30% DELLE  
VERTENZE SI RISOLVONO PER TRANSAZIONE  
PRIMA DI ARRIVARE A SENTENZA**



GLI ESITI DELLE VERTENZE

APPLICAZIONE DELLE COMUNITARIE

10%

IN ALCUNI CASI I GIUDICI HANNO APPLICATO "TOUT-COURT" LE NUOVE DISPOSIZIONI COMUNITARIE IN RAGIONE DELLE TEMPISTICHE DETTATE DALLE COMUNITARIE STESSE RITENENDO NON APPLICABILE IL DPCM 5/12/1997



**NON APPLICAZIONE DELLE COMUNITARIE**

**90%**

**IN ALTRI CASI I GIUDICI NON HANNO CONSIDERATO LE NOVELLE LEGISLATIVE E COMUNQUE, PUR DI FRONTE AD UNA “SUPPOSTA DUBBIA” DIRETTA APPLICABILITÀ DEL DPCM 5/12/1997 HANNO APPLICATO I PRINCIPI DELLA REGOLA DELL’ARTE RITENENDO IL DPCM 05.12.97 IL RIFERIMENTO MINIMO DA CONSIDERARE A TAL PROPOSITO**





## CONTENZIOSI TRA PRIVATI DAGLI ATTI PROCESSUALI

### I QUESITI

ABITUALMENTE HANNO TRE PUNTI  
ESSENZIALI

- 1 - VERIFICA DELLA RISPONDENZA DEI  
REQUISITI
- 2 - QUANTIFICAZIONE DEL MINOR VALORE
- 3 - VERIFICA DELLE RESPONSABILITA'



## ➤ QUESITO TIPO

***1 -Verifichi il CTU, con riferimento alla dedotta non rispondenza ai requisiti acustici degli edifici, il rispetto delle regole dell'arte, la cui osservanza è comunque richiesta nella edificazione di unità abitative. Assuma a riferimento le norme tecniche vigenti al momento della edificazione.***

***a) – OSSERVANZA di tutti i limiti e disposizioni che incidono sulla fruizione della U.I. → NON SOLO DPCM 05.12.97***

***b) – OSSERVANZA quindi anche dei limiti che incombono sulla valutazione del disturbo senza escludere la valutazione della tollerabilità della immissione.***

***c) – La non rispondenza ai requisiti acustici degli edifici, può essere causa di disturbo che rappresenta l'effetto → l'effetto può essere intollerabile***



## ➤ SE EMERGE NON RISPETTO DEI LIMITI DEL DPCM 05.12.97

*La non rispondenza ai requisiti acustici degli  
edifici, può essere causa di disturbo*

*Disturbo che rappresenta l'effetto → l'effetto  
può essere intollerabile →*

**OLTRE AL RICONOSCIMENTO DEL MINOR  
VALORE**

**RICONOSCIMENTO DEL DANNO ESISTENZIALE**



## ➤ QUESITO TIPO

**2 - In caso di accertata inosservanza delle regole dell'arte,**

- **Indichi il CTU le misure da adottare per l'idonea messa a norma dell'immobile e il costo delle stesse;**
- **Se il costo di tali misure da adottare coincida con il deprezzamento del bene. In caso negativo, l'incidenza percentuale del vizio accertato sul valore dell'immobile**

**ACCERTATO CHE LE PARTIZIONI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
NON RISPETTANO I LIMITI DEL DPCM 05.12.97  
CONSIDERANDO TUTTE LE PARTIZIONI  
SI DEVE DETERMINARE:**

- **LE OPERE DA ESEGUIRE PER RIPRISTINARE I REQUISITI  
CONSIDERANDO IL POSIZIONAMENTO DELLA U.I. DEGLI  
ACQUIRENTI (ATTORI) CHE VA CONSIDERATA SIA COME  
UNITA' EMITTENTE SIA COME UNITA' RICEVENTE**
- **L'EVENTUALE MINOR VALORE PER PERMANENZA DEL  
VIZIO**



## L'ORIENTAMENTO NELLA VALUTAZIONE DELLA QUANTIFICAZIONE TECNICA DEL MINOR VALORE

VALUTAZIONE CON RILIEVO PUNTUALE DELLE  
OPERE REALIZZABILI → QUANTIFICAZIONE DEL  
MINOR VALORE SU DETTAGLIO COSTI:

**1 - OPERE PER VIZI RIPARABILI – INTERVENTI  
NELLA U.I. DEGLI ATTORI + DISAGIO**

**2 - OPERE PER VIZI NON RIPARABILI –  
INTERVENTI NELLE U.I. D'ALTRI + DISAGIO**



## ESEMPI DI

### **1 - OPERE PER VIZI RIPARABILI – INTERVENTI NELLA U.I. DELL'ATTORE**

- **PAVIMENTO**
- **SANITARI**
- **FACCIAE**
- **PARTIZIONI DI CONFINE**

### **2 - OPERE PER VIZI NON RIPARABILI – INTERVENTI NELLA U.I. DI TERZI**

- **PAVIMENTO SOPRASTANTE (DI PARTI TERZE)**
- **SANITARI**
- **PARTIZIONI DI CONFINE (NEL CASO NON SI POSSA INTERVENIRE IN U.I. DELL'ATTORE)**



# CONSIDERAZIONE SULLA QUANTIFICAZIONE DEL MINOR VALORE



**PRUDENTE APPREZZAMENTO**  
**DEL GIUDICE**  
**CHE PORTA A DECISIONI**  
**DEL TIPO .....**



***a. “L’incidenza del vizio, in mancanza di elementi utili ad una quantificazione matematica va determinata in via equitativa nel 20% del prezzo pagato ....”***

***b. Il Giudice, preso atto che la quantificazione matematica riferibile ai lavori, ragionevolmente eseguibili, non è idonea a costituire integrale ristoro dei danni lamentati, ritiene che “la determinazione del minor valore dell’immobile costituisca strumento risarcitorio il più possibile prossimo a consentire il ripristino dell’equilibrio economico dell’istante” ..... ritiene di considerare equo “un abbattimento dell’attuale valore del medesimo in misura non inferiore al 30%”***





## ➤ QUESITO TIPO

3 -“Indichi il CTU in che misura le parti convenute siano rispettivamente responsabili dei vizi.

## VERIFICA DEGLI ERRORI COSTRUTTIVI O DI PROGETTO

**La valutazione della rispondenza contrattuale dell’immobile compravenduto apre la strada alla disamina dei documenti di**

- **preliminare di compravendita,**
- **capitolati di descrizione delle opere,**
- **progetti di concessione,**
- **varianti in corso d’opera,**
- **giornale di cantiere ecc.,**

**oltre che la valutazione della presenza d’eventuali errori di**

- **progettazione acustica,**
- **direzione lavori**
- **esecuzione delle opere**



**VERIFICA DEGLI ERRORI**

**→ DI PROGETTO**

**→ DI PREVISIONE**

**→ COSTRUTTIVI**

**→ REALIZZATIVI**



**VERIFICA DELLA RISPONDENZA DELLA  
COSTRUZIONE ALLA**

**REGOLA DELL'ARTE**



## QUALI LE PARTI DA CONVENIRE IN GIUDIZIO L'ELENCO PUO' DERIVARE DALLA VERIFICA DEGLI ERRORI DI PROGETTO O COSTRUTTIVI

**La valutazione della rispondenza contrattuale dell'immobile compravenduto con disamina dei documenti apre la strada alla VERTENZA CON:**

- **VENDITORE/APPALTATORE**
- **PROGETTISTI**
- **TECNICO COMPETENTE PER PREVISIONE ACUSTICA,**
- **COSTRUTTORE**
- **DIRETTORE LAVORI**
- **FORNITORI**
- **COLLAUDATORI ANCHE PER REQUISITI ACUSTICI**



**IN TEMA DI RESPONSABILITA'**

**IN OGNI CASO  
VA TENUTA PRESENTE  
LA CONSIDERAZIONE  
DELLA SOLIDARIETA'  
TRA LE FIGURE  
PROFESSIONALI  
ED ESECUTIVE**



- **LA DICHIARAZIONE RESA UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI AGIBILITA' POTREBBE ESSERE CONSIDERATA AL PARI DI CERTIFICAZIONE.**

=

**SI SPOSTEREBBE LA TIPOLOGIA DI CONTENZIOSO CHE PASSEREBBE A VERIFICA DI RISPONDENZA DELLA DICHIARAZIONE ALLA SITUAZIONE CERTIFICATA CON EVENTUALI:**

- **IMPLICAZIONI PER LA P.A.**
- IMPLICAZIONI PENALI PER IL DICHIARANTE**



QUESTA E'  
e  
RESTA LA REGOLA  
IL GIUDICE SELEZIONA IL CRITERIO

\*\*\*\*\*

IL CTU SVOLGE LE INDAGINI IN BASE A  
TUTTI I CRITERI E NON SI SOSTITUISCE  
AL GIUDICE NELLA SCELTA DEL  
CRITERIO

\*\*\*\*\*

IL GIUDICE ELABORA LA SENTENZA





# ARTICOLI DEL C.C. DI INTERESSE ALL'ARGOMENTO





## Art. 1453. RISOLUBILITA` DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

1. Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
2. La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione.
3. Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.



## **Art. 1490. GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA**

1. Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
2. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.



## **Art. 1492. EFFETTI DELLA GARANZIA**

1. Nei casi indicati dall'art. 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo, che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione.
2. La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale.
3. Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo.



## **Art. 1659. VARIAZIONI CONCORDATE DEL PROGETTO**

1. L'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate.
2. L'autorizzazione si deve provare per iscritto.
3. Anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l'appaltatore, se il prezzo dell'intera opera è stato determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione.



## Art. 1667 «difformità e vizi dell'opera»

L'appaltatore è tenuto alla garanzia per difformità e vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore.

Il committente deve, a pena di decadenza, denunciare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denuncia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.

L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi due anni dalla consegna.



## Art. 1668. CONTENUTO DELLA GARANZIA PER DIFETTI DELL'OPERA

1. Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno (1223) nel caso di colpa dell'appaltatore.
2. Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto (1453, 1492, 2226 181 att).



## **Art. 1669. ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI**

1. Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purchè sia fatta la denuncia entro un anno dalla scoperta.
2. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denuncia.



## Art. 2226. DIFFORMITA` E VIZI DELL'OPERA

1. L'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati.
2. Il committente deve, a pena di decadenza, denunciare le difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta. L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna.
3. I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell'opera sono regolati dall'art. 1668.







AGGIORNATO AL  
01 Lug 2003 16:59

CERCA

- nei quotidiani
- nel web

ARCHIVIO

Archivio arretrati  
Edizione nazionale  
Edizione locale

CANALI TEMATICI

Animalieanimali  
Bellissime  
Borse  
Cinema  
Economia  
Libri  
Mappe  
Meteo  
Motori  
Shopping  
Tecnologia

LE PAGINE DI...

Lorenzo Bianchi  
Giovanni Morandi  
Lorenzo Sani  
Leo Turrini



MONEY

## LA SENTENZA

### Sesso rumoroso: 'Spostate i letti'

*Troppi cigolii e il tribunale di Conegliano impone a una dislocazione delle camere per dare un po' di pace ai nel Trevigiano sesso vietato a due coniugi dalle 23 alle*



TREVISO, 1 LUGLIO 2003 - **Sesso rumoroso?** sembra quasi una prassi. Dopo la decisione del giudice di pace **Ermanno Tristano** che ha vietato ad una coppia di

Treviso di fare sesso **dalle 23 alle 7** per non disturbare il sonno del bebè dei vicini di casa, emerge un nuovo caso.

**A Conegliano il giudice di pace Maurizio Redeghieri** ha imposto ad un'altra coppia piuttosto «calda» di **spostare la camera da letto**. Troppi cigolii, lamenti e grida.

**A portare il caso in tribunale a Treviso** sono stati anche in questa circostanza i vicini di casa. «**La coppia vittima di rumori** si è presentata da me qualche mese fa - ha raccontato stamane il giudice -. Ho provato a risolvere una situazione dovuta alle pareti troppo sottili che dividono i due appartamenti. Ho cercato varie soluzioni, poi la migliore mi è sembrata quella di **far spostare la camera da letto** della coppia rumorosa».

BEN 13 ANNI FA!!!! – COSA E' CAMBIATO ? NULLA



***“Ho provato a risolvere una situazione dovuta alle pareti troppo sottili che dividono i due appartamenti”***

Frase attribuita al Giudice, che evidenzia le implicazioni che emergono dal caso e che il Giudice ha considerato per formarsi il Giudizio.

Certamente il Giudice, verificata l'intollerabilità delle immissioni, si è chiesto se le immissioni di cui è causa potevano essere ricondotte ad un comportamento “diseducato” dei disturbanti, per poi concludere che, nella realtà, la causa del lamentato disturbo era probabilmente da ricercare nel fatto che le pareti divisorie erano troppo sottili.

L'ambito decisionale (domanda iniziale del disturbato) obbliga però a prendere provvedimenti legati alla regolamentazione del comportamento.



*“Gigi \*\*\*\*\* amante insaziabile, i vicini della \*\*\*\*\* si sarebbero lamentati”*

*Si tratta di un’indiscrezione fornita da Novella 2000.*

*Pare che i vicini di casa torinesi di Gigi \*\*\*\* e Ilaria \*\*\*\* si siano lamentati dei rumori “molesti” provenienti dal loro appartamento. ....*

*Il portiere delle Juve e la bella giornalista sportiva vivono da pendolari in un appartamento a Torino. La loro passione appena agli inizi avrebbe provocato qualche problema all’interno del loro CONDOMINIO.*

**GLI SCUDETTI LI VINCONO SEMPRE GLI STESSI.  
I REQUISITI SONO SEMPRE CARENTI**

**COSA E’ CAMBIATO ? PRATICAMENTE NULLA**